

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3788 del 25/07/2022
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso attraversamento con condotta idrica in sponda destra del Fiume Panaro in Comune di Bondeno. Proc. Cod. FE22T0011 Richiedente: Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3973 del 25/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

---

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso attraversamento con condotta idrica in sponda destra del Fiume Panaro in Comune di Bondeno.

Proc. Cod. FE22T0011

Richiedente: Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.

### LA DIRIGENTE

#### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per il l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,

173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n. 102 del 7/10/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la nota del 29/04/2022 assunta al PG/2022/71189, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/05/2022;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 05/05/2022 registrata al PG/2022/75481 del 05/05/2022 con l’Azienda Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., c.f./P.Iva 02080471200 con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico del Fiume Panaro nel Comune di Bondeno (FE), ad uso attraversamento con condotta idrica, individuata al foglio 130 particella 555 e fronte particelle 771 e 772 del Comune di Bondeno (FE) di proprietà demaniale;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 157 del 25/05/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nel sito "Rete Natura 2000";

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna;
- HERA S.p.A.;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Direzione Territoriale Idrografica - Emilia Romagna Orientale Ufficio Operativo di Ferrara, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**RITENUTO** di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2022 in € 132,23 per l'occupazione di area demaniale per attraversamento condotta idrica, di cui sono dovuti € 66,12 per 6 mensilità;
- il deposito cauzionale in € 250,00;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- in data 03/05/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 08/07/2022 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 316,12 comprensivo di:
  - € 66,12 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2022**;
  - € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

## DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., c.f./P.Iva 02080471200 con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali prescrizioni urbanistico-edilizie del Comune interessato, la concessione per l'occupazione di area del corso d'acqua Panaro, sita in località Ospitale di Bondeno, in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata al Foglio 130 particella 555 e fronte particelle 771 e 772 del Comune di Bondeno (FE) di proprietà demaniale, per attraversamento con condotta idrica con tubo PAED DE 63 mm per una lunghezza di ml 70,00, codice pratica FE22T0011;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/07/2022 (PG/2022/113955 del 11/07/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in € 132,23, di cui sono dovuti per l'anno in corso 66,12 euro pari a 6 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
  - in data 03/05/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
  - in data 08/07/2022 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 316,12 comprensivo di:
    - € 66,12 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2022**;
    - € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Per la Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

(Dott.ssa Marina Mengoli)

La Dirigente delegata

Dott.ssa Geol. Gabriella Dugoni

*(originale firmato digitalmente)*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., c.f./P.Iva 02080471200 (cod. pratica FE22T0011).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Panaro, individuata al Foglio 130 particella 555 e fronte particelle 771 e 772 del Comune di Bondeno (FE) di proprietà demaniale, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso attraversamento con condotta idrica con tubo PAED DE 63 mm per una lunghezza di ml 70,00.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato a 132,23 euro di cui sono dovuti per il 2022 euro 66,12 pari a sei mensilità. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.



#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE22T0011;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere

arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPO.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Direzione Territoriale Idrografica - Emilia Romagna Orientale Ufficio Operativo di Ferrara:

*“Art. 1) si dovrà procedere alla rimozione della tubazione esistente interrata dal ciglio in sommità arginale al ciglio asfalto lato campagna e, dopo sopralluogo in corso d'opera da parte dei tecnici dello scrivente Ufficio, sarà valutata la possibilità dell'asportazione della tubazione esistente sotto il manto stradale sia in sommità arginale che in banchina lato campagna. A tal proposito lo scrivente Ufficio dovrà essere informato con adeguato preavviso riguardo la data di esecuzione dei lavori al fine di procedere a valutazione delle modalità operative congiuntamente con i tecnici di codesta Società;*

*Art. 2) sarà a carico di codesta Società l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato per le Opere Idrauliche di seconda categoria;*

*Art. 3) durante l'esecuzione delle opere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare di danneggiare le arginature e le aree demaniali; gli eventuali danni, una volta accertati dovranno essere risarciti a cura e spese della Società stessa;*

*Art. 4) lo scrivente Ufficio si riserva la facoltà, per imprescindibili esigenze idrauliche o di pubblico interesse, per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori e per fatti od eventi a tutt'oggi non valutabili, di sospendere o revocare la presente autorizzazione, a proprio*

*insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che la Società possa per questo pretendere risarcimento alcuno;*

*Art. 5) il presente Nulla Osta s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in futuro emanati in materia di Polizia idraulica;*

*Art. 6) questa Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà, nonché per danni a persone e cose, per esercizio del presente Nulla Osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale;*

*Art. 7) la Società richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa;*

*Art. 8) ogni opera dovrà essere realizzata conformemente e dovrà corrispondere per caratteristiche costruttive e dimensionali a quanto indicato negli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza; tali elaborati costituiscono parte integrante della presente autorizzazione, **compreso il rispetto della distanza di 1,5 m dalla condotta acquedotto DN500 in GHS come richiesto da HERA con nota n. 0069649/21 in data 26/07/2021 allegata alla richiesta di nulla osta;** nel caso in cui codesta Società avesse l'intenzione ovvero la necessità di realizzare opere di qualsiasi genere e natura non previste dalla presente autorizzazione le stesse dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione idraulica, da rilasciarsi a cura dello scrivente Ufficio a seguito di inoltro di ulteriore domanda;*

*Art. 9) è assolutamente vietato l'utilizzo di pertinenze demaniali senza il rilascio di concessione da parte dell'Ente gestore del demanio Idrico; si invita pertanto la Società a regolarizzare in sanatoria l'opera previa richiesta di atto di concessione ad Arpae Emilia Romagna - SAC Ferrara*

*Unità Gestione Demanio Idrico che legge la presente per opportuna conoscenza;*

*Art. 10) durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.P.O lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera;*

*Art. 11) si prescrive inoltre che codesta Società. si assuma l'onere di effettuare le operazioni di sfalcio periodico per tutta l'area interessata dai nuovi manufatti lato fiume e lato campagna.”*


#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**